



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto penale
Settore Esecuzione delle pene e delle misure

Settembre 2008

Progetti sperimentali per l'esecuzione delle pene e delle misure

Informativa per i richiedenti

Indice

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Condizioni | 3 |
| 1.1 | Intenzione del legislatore | 3 |
| 1.2 | Campo d'applicazione | 3 |
| 1.3 | Condizioni per la concessione di sussidi | 3 |
| 1.4 | Progetti sperimentali ai sensi della legge | 3 |
| 1.5 | Valutazione | 3 |
| 1.6 | Ammontare e durata dei sussidi federali | 4 |
| 2 | Procedura | 4 |
| 2.1 | Panoramica..... | 4 |
| 2.2 | Commissione dei progetti sperimentali..... | 6 |
| 2.3 | Presentazione della domanda | 6 |
| 2.4 | Obblighi dei responsabili del progetto e della valutazione..... | 7 |
| | Lista di controllo 1: Domanda di sussidio | 8 |
| | Lista di controllo 2: Rapporto finale | 9 |

Ufficio federale di giustizia
Settore Esecuzione delle pene e delle misure
Bundesrain 20
3003 Berna
Tel. 031 322 41 28

1 Condizioni

1.1 Intenzione del legislatore

La Confederazione può subsidiare la realizzazione e la valutazione di progetti sperimentali tesi a sviluppare e sperimentare nuovi metodi e concetti di esecuzione delle pene e delle misure e di assistenza alla gioventù. Con la valutazione sistematica si vogliono ottenere informazioni fondate che servano da base per nuove strategie di sviluppo in questo ambito.

1.2 Campo d'applicazione

I progetti sperimentali si applicano a:

- minori e adulti;
- programmi e istituti esistenti e nuovi;
- forme di esecuzione e pene e misure non previste dal Codice penale svizzero (art. 387 cpv. 4 lett. a CP).

1.3 Condizioni per la concessione di sussidi

Le condizioni principali sono:

- carattere sperimentale del progetto (cfr. n. 1.4);
- piano del progetto (cfr. n. 2.3.1);
- piano di valutazione (cfr. n. 1.5 e 2.3.1);
- parere dell'autorità cantonale competente (cfr. domanda di sussidio);
- garanzia di finanziamento.

1.4 Progetti sperimentali ai sensi della legge

I progetti sperimentali servono a fornire informazioni di base e di applicazione generale che possano portare ad introdurre innovazioni nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'assistenza alla gioventù.

I criteri principali che definiscono la sperimentaltà di un progetto sono l'innovazione, la rilevanza e la riproducibilità.

- Un progetto è innovativo se sperimenta nuovi metodi e nuovi concetti non ancora esistenti in Svizzera o nella regione linguistica in cui sono attuati.
- Un progetto sperimentale è rilevante se apporta un'innovazione significativa dal punto di vista della politica sociale, della politica di esecuzione o di gestione della criminalità.
- Un progetto sperimentale deve poter essere riprodotto in una forma simile in altre regioni, istituti, altri enti responsabili e/o per altri gruppi mirati.

Non sono considerate sperimentali le modifiche di strutture esistenti o la risposta ad esigenze non ancora soddisfatte in una regione specifica. I sussidi federali non devono essere considerati come premi per prestazioni particolari dei Cantoni o di privati nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure.

1.5 Valutazione

La legge esige che i progetti sperimentali siano sottoposti ad una valutazione sistematica e scientifica che consenta di ottenere dati certi e fondati che servano da base per nuove strategie di sviluppo.

Al fine di garantire l'imparzialità, è importante che il responsabile del progetto e il responsabile della valutazione siano due persone diverse.

Progetti sperimentali per l'esecuzione delle pene e delle misure

1.6 Ammontare e durata dei sussidi federali

Le domande depositate sono valutate nel limite dei crediti disponibili, in funzione della loro priorità sociale, di esecuzione o di gestione della criminalità. Trattandosi di un aiuto finanziario non esiste alcun diritto al sussidio.

I sussidi ammontano al massimo all'80 per cento dei costi di progetto approvati e comprendono le spese per personale, materiale ed eventuali investimenti.

Per i progetti sperimentali presso istituti esistenti sono considerati costi di progetto a pieno titolo solo i costi supplementari del progetto. L'alternativa all'offerta esistente, costituita da programmi di trattamento della clientela che causerebbe costi anche in assenza di progetto sperimentale, provoca la riduzione del tasso di sussidio.

In linea di principio lavori o modifiche edili non sono finanziati nel quadro dei progetti sperimentali, a meno che non siano indispensabili alla realizzazione del progetto. In questo caso il versamento di sussidi dipenderà dal futuro uso degli edifici per l'esecuzione delle pene e delle misure. Se una volta approvati i sussidi i locali sono attribuiti ad un nuovo scopo, una percentuale dei sussidi deve essere rimborsata.


I sussidi sono versati per una durata massima di cinque anni per progetto. In generale i progetti durano da due a tre anni. I costi generati allo scadere della durata massima dei sussidi sono a carico del richiedente.

2 Procedura

2.1 Panoramica

Di norma, se la domanda è depositata entro i termini legali, l'esame e il trattamento della domanda fino alla decisione finale richiedono circa cinque mesi. Per l'approvazione dei rapporti finali, alla fine del progetto sperimentale, occorre calcolare otto mesi (cfr. schema e scadenze alla pagina successiva).

Punti cardine dell'iter di un progetto sperimentale



Progetti sperimentali per l'esecuzione delle pene e delle misure

2.2 Commissione dei progetti sperimentali

2.2.1 Scopo e composizione

La legge e l'ordinanza accordano alle autorità un grande margine di manovra per l'attribuzione di sussidi ai progetti sperimentali. Trattandosi di un aiuto finanziario non esiste alcun diritto al sussidio. Le domande depositate sono valutate nel limite dei crediti disponibili, in funzione della loro priorità in termini di politica sociale, di politica di esecuzione o di gestione della criminalità. La commissione dei progetti sperimentali (COM) è stata istituita nel 1987 a titolo di organo consultivo dell'UFG.

I membri della COM sono nominati dal capo del DFGP per la durata di quattro anni. Sono rappresentanti della comunità scientifica e professionisti del ramo e insieme dispongono di vaste conoscenze specialistiche. Sono scelti in modo da garantire una rappresentanza equa delle regioni linguistiche e dei due sessi.

2.2.2 Compiti

La COM si organizza in maniera indipendente e di norma si riunisce due volte l'anno.

Valuta, su mandato dell'UFG, le domande di sussidio, i rapporti annuali intermedi, le modifiche di progetti, le domande di proroga e i rapporti finali, tanto dal punto di vista della metodologia di ricerca quanto dal punto di vista della politica sociale, della politica di esecuzione o di gestione della criminalità. La COM redige a tal riguardo pareri indipendenti all'attenzione dell'UFG.

Inoltre la COM assiste l'UFG nei suoi compiti di controllo. Ogni progetto sperimentale riconosciuto è seguito da un membro della COM, detto referente, che generalmente due volte l'anno incontra un rappresentante dell'UFG e i responsabili del progetto e della valutazione per discutere dello svolgimento del progetto, di eventuali problemi e delle relative soluzioni.

2.3 Presentazione della domanda

La domanda di sussidio e i relativi allegati vanno presentati in triplice copia conformemente alla lista di controllo 1 all'Ufficio federale di giustizia.

I termini legali per la presentazione sono il 1° marzo e il 1° settembre.

2.3.1 Elementi della domanda di sussidio

Le informazioni che devono essere fornite figurano sul modulo di domanda e nella lista di controllo 1. Si tratta di indicazioni dettagliate sulla logica del progetto, sul piano del progetto, sul piano di valutazione, sull'organizzazione del progetto, sulle scadenze, sul budget, sul parere delle autorità cantonali e di un riassunto in tedesco e francese.

Piano del progetto

Il piano illustra i criteri di innovazione, rilevanza, riproducibilità rispetto alla situazione pratica, giuridica e scientifica di partenza.

Descrive anche in maniera dettagliata la struttura del progetto. Sulla base di domande e ipotesi (interazioni attese) sono definiti gli obiettivi, le procedure di diagnosi e i metodi di intervento (criteri d'applicazione, durata, ecc.) e le campionature (selezione e procedura di ammissione, compresi i criteri di inclusione ed esclusione, numero di persone coinvolte, definizione della grandezza del campione, ecc.).

Piano di valutazione

Un piano elaborato di valutazione scientifica deve garantire che i progetti sperimentali forniscano sistematicamente nuove informazioni che possano servire da base per l'orientamento futuro della politica in materia di esecuzione delle pene e delle misure. Il piano di valutazione informa sulle interazioni sperate e sui fattori di influenza (logica del modello) sulle ipotesi che si cercano di verificare, sull'operabilità delle variabili, sull'analisi dei dati e sui metodi di rilevazione e sulla composizione e la grandezza delle campionature.

Progetti sperimentali per l'esecuzione delle pene e delle misure

L'esperienza ha dimostrato che alcune circostanze (p. es. partecipazione volontaria in un contesto di coercizione) fanno aumentare il tasso di abbandono. Una forte diminuzione del numero di partecipanti ha solitamente ripercussioni sui metodi di valutazione. È quindi importante definire prima il numero critico necessario e le possibili varianti.

2.4 Obblighi dei responsabili del progetto e della valutazione

- Le condizioni e le spese approvate devono essere rispettate. Qualsiasi modifica che potrebbe compromettere gli obiettivi fissati, rispetto alle indicazioni fornite nella domanda approvata, deve essere immediatamente comunicata all'UFG.
- In casi fondati possono essere approvate modifiche del dispositivo, della realizzazione o della valutazione del progetto. Le apposite domande, corredate anche delle ripercussioni finanziarie, vanno presentate per iscritto all'UFG.
- Il referente della COM deve ricevere in copia tutta la corrispondenza indirizzata all'UFG.
- Il contratto di collaborazione con i responsabili della valutazione deve essere trasmesso per informazione all'UFG.
- I responsabili di progetto provvedono affinché il progetto e la valutazione si svolgano regolarmente. Si assicurano che i responsabili della valutazione ricevano tutte le informazioni necessarie.
- I responsabili della valutazione sono tenuti a verificare in anticipo la quantità e la qualità dei dati loro forniti.
- Gli strumenti di raccolta dei dati elaborati dal gruppo di progetto devono essere approvati dall'UFG.
- Almeno una volta l'anno l'UFG e il suo referente devono ricevere un rapporto intermedio della COM sullo svolgimento dei lavori, le difficoltà incontrate e il numero di partecipanti al progetto (compresi gli abbandoni). I rapporti sono confidenziali.
- Le attività di pubbliche relazioni devono essere comunicate in anticipo all'UFG. I risultati intermedi e le tendenze constatate non possono essere pubblicati o trasmessi a terzi senza l'accordo dell'UFG. I risultati non devono essere anticipati prima della fine del progetto. Nessuna conclusione può essere resa pubblica prima dell'approvazione del rapporto finale.
- Alla fine del progetto sperimentale, un rapporto finale è sottoposto all'UFG e presentato all'UFG e alla COM.
Il rapporto contiene un riassunto del progetto, una descrizione del suo svolgimento (piano previsto rispetto al piano effettivamente realizzato) e delle esperienze maturate. Contiene anche delle spiegazioni sui metodi di valutazione e una presentazione dei risultati ottenuti, analizzati e interpretati. Presenta infine le conclusioni e le raccomandazioni per il futuro del progetto e per le future applicazioni. Informa anche sulle intenzioni circa l'avvenire del progetto e contiene una lista dei criteri che consentono di riprodurlo.
- I rapporti finali o parti di essi non possono essere pubblicati senza l'approvazione dell'UFG. Una copia deve essere fornita all'UFG, che si riserva il diritto di pubblicarli sul suo sito Internet.
- Sei mesi dopo l'approvazione del rapporto finale da parte dell'UFG, quest'ultimo deve essere informato del seguito che avrà il progetto, e in caso di rinnovo, delle raccomandazioni, fatte in sede di valutazione scientifica, che sono state prese in considerazione (nello sviluppo del progetto).

Lista di controllo 1: Domanda di sussidio

- Breve titolo**
- Situazione di partenza e obiettivi**
 - Situazione di partenza dal punto di vista pratico, giuridico e scientifico (rapporto con l'evoluzione attuale dell'esecuzione delle pene e delle misure o dell'assistenza alla gioventù)
 - Obiettivi
 - Innovazione, rilevanza e riproducibilità
- Piano di progetto**
 - Logica del progetto (elementi di intervento, interazioni sperate, effetto sperato tra intervento e conseguenza)
 - Descrizione della clientela
 - Criteri d'ammissione e d'esclusione
 - Descrizione della realizzazione (metodi d'intervento e di diagnosi)
- Piano di valutazione**
 - Prospettiva della valutazione (livelli, portata)
 - Domande e ipotesi principali
 - Spiegazioni sull'operatività
 - Spiegazioni sulla campionatura e sulla sua grandezza (gruppo test e gruppo di controllo)
 - Descrizione dei metodi di rilevazione
 - Descrizione dei metodi di valutazione
- Scadenario**
 - Durata del progetto sperimentale
 - Fasi
 - Rapporti
- Organizzazione del progetto**
 - Organigramma
 - Organico
 - Competenze e responsabilità
 - Strutture di informazione e comunicazione
 - Problemi: quali difficoltà potrebbero sorgere e con quali mezzi potrebbero essere superate?
 - Trasmissione dei dati
- Budget del progetto** (strutturato in base agli anni sperimentali; la scadenza è stabilita secondo gli anni civili)
 - Costi del personale (secondo il numero di persone, i gradi d'occupazione, il salario comprese le prestazioni sociali)
 - Costi di gestione e del materiale (nel dettaglio)
 - Piano di finanziamento
- Parere delle autorità cantonali**
- Riassunto in tedesco e in francese**

Lista di controllo 2: Rapporto finale

- Forma**
 - Indice
 - Elenco delle abbreviazioni
- Descrizione del progetto**
 - Obiettivi del progetto sperimentale
 - Elementi d'intervento
 - Istituto, clientela
 - Durata della sperimentazione
 - Eventuali modifiche della concezione (quando e perché)
- Piano di valutazione**
 - Domande e ipotesi principali
 - Oggetto della valutazione, livelli di analisi
 - Operatività delle variabili, criteri di successo o di insuccesso
 - Metodi di rilevazione
 - Spiegazioni sulla campionatura e sulla sua grandezza (gruppo test e gruppo di controllo)
 - Procedura di valutazione
 - Eventuali modifiche del piano (date e motivazioni)
- Presentazione dei risultati**
- Interpretazione dei risultati**
 - Le modifiche constatate sono riconducibili agli effetti del progetto sperimentale o ad altri motivi?
 - Sono emersi problemi metodologici che potrebbero avere influenzato i risultati?
 - Se del caso, discussione sui motivi di fallimento
 - Commenti eventuali su reinserimento sociale e recidiva
 - Interpretazione dei risultati in vista di una riproduzione del progetto e di un'applicazione generale del modello in altre regioni, istituti, altri enti responsabili e/o per altri gruppi mirati
- Conclusioni**
 - Sono stati raggiunti gli obiettivi del progetto sperimentale? (fattori di incitamento / di ostacolo?)
 - Punti forti e deboli del progetto
 - Valutazione a livello di politica sociale, politica di esecuzione o di gestione della criminalità
- Raccomandazioni**
 - Possibilità di sviluppare ulteriormente il progetto sperimentale
 - Elementi integranti del progetto che si possono o non possono trasferire ad altre regioni (linguistiche), istituti, altri enti responsabili e/o altri gruppi mirati
- Riassunti**

In italiano e in francese o tedesco sotto forma di allegati separati (piano del progetto sperimentale, obiettivi e metodica della valutazione, risultati più importanti, conclusioni e raccomandazioni).